

N. 99/2023 R. PR. UNIT.

**TRIBUNALE DI CATANIA****SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 99/2023 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Di Gregorio, per procura in atti;

~~~~~

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona del gestore dott.ssa Luciana Consoli, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni della debitrice;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;

- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 100.871,02 così suddivisa:

| Creditore                                                 | Debito attuale      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Unicredit spa - ctr n. 7475515                            | 15.862,00 €         |
| Ifis spa d.i. - ctr.1116213                               | 14.689,11 €         |
| Ifis spa - ctr 1116216                                    | 2.935,84 €          |
| Revalea spa d.i. - ctr 6768624 - 17197418                 | 45.751,47 €         |
| MB Credit solutions spa scopertura conto                  | 2.850,26 €          |
| Agenzia delle Entrate – Riscossione (***)                 | 4.145,80 €          |
| INPS - restituzione INVCIV N. 07096228                    | 3.538,64 €          |
| Forestieri Maria Grazia Proc. Es. immobiliare n. 687/2013 | 10.097,30 €         |
| Avv. G. Di Gregorio opposizione d.i. RG 6721/2020         | 1.000,60 €          |
|                                                           | <b>100.871,02 €</b> |

rilevato che il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.700,00, considerato il canone locativo mensile pari ad € 424,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che queste ultime sono essenzialmente da ricondurre alla malattia del ricorrente  e al successivo licenziamento di quest'ultimo per superamento del periodo di comporto (nel successivo anno 2017). Il venir meno del reddito del  ha fatto sì che le rate (sebbene di importo non modesto) assunte precedentemente al licenziamento e fino ad allora regolarmente pagate, diventassero insostenibili, causando l'attuale situazione di sovraindebitamento;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che gli istanti sono titolari dei seguenti beni: a) diritto di usufrutto (1/2 per ciascuno) sull'immobile sito in [REDACTED], il cui valore medio è stato stimato dall'OCC, in base ai valori OMI, in € 72.825,00; su detto immobile grava ipoteca di primo grado in favore dell'Unicredit s.p.a., in virtù del mutuo fondiario concesso; b) la sola [REDACTED] è proprietaria dell'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] il cui valore medio è stato stimato dall'OCC, in base ai valori OMI, in € 59.904,76;

rilevato che, dall'esame della proposta si evince il soddisfo integrale del residuo credito dell'ipotecario, senza alcuna falciatura, in 34 rate mensili;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, i ricorrenti sono titolari dei beni meglio descritti alle pagine 23 e 24 della relazione che, secondo la valutazione effettuata dall'OCC, hanno un valore pari a zero, in considerazione della vetustà e della data di immatricolazione; rilevato che, con decreto del 24/4/2023, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che *“Sono state comunicate all'indirizzo pec della scrivente le seguenti osservazioni: 1. In data 02.05.23 l'avvocato [REDACTED] che assiste i debitori, ha trasmesso alla scrivente la sentenza di condanna alle spese per compensi professionali (liquidati in euro 2.077,00 oltre spese generali IVA e CPA, per un totale di euro 3.030,59) nella causa civile R.G. n. 6721/2020 in seguito al rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 558/2020 in favore di Ifis NPL spa; 2. In data 09.05.2023 Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'errata attribuzione della qualifica di soggetto creditore per i carichi iscritti a ruolo all'ente medesimo e la mancata indicazione dei soggetti effettivamente creditori ossia gli Enti Impositori, ed il conseguente difetto di notifica a questi ultimi; 3. In data 16.05.2023 Revalea spa ha comunicato il subentro a MB Credit solutions spa nella posizione di soggetto creditore per i contratti numero 6768624 e 17197418, oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 13484/2022 R.G. 5063/2022. Il creditore non avendo osservazioni in merito al proposto piano di riparto ha chiesto la modifica il soggetto titolare del credito da MBCredit Solutions S.p.A. a Revalea S.p.a.; - Non sono pervenute ulteriori osservazioni”*;

rilevato che l'OCC, a seguito delle osservazioni ricevute, ha modificato la proposta come segue: *“1. Modifica del debito ante stralcio in favore di Ifis NPL s.p.a. ctr. n. 1116213, incrementato a euro 14.689,11 (tenendo conto delle spese per compensi professionali nella causa civile RG n. 6721/2020); conseguente modifica del debito post stralcio in euro 8.225,90 e della rata mensile che sarà pari a euro 110,00 dalla n. 1 alla n. 34 ed euro 188,88 dalla n. 35 alla n. 60. 2. Inserimento del dettaglio spettante ad ogni singolo Ente impositore cui va notificato il piano per come modificato. I relativi pagamenti verranno effettuati con bonifico all'iban di Agenzia delle Entrate – Riscossione. 3. modifica del soggetto titolare del credito da MBCredit Solutions S.p.a. a Revalea S.p.a. limitatamente*

ai contratti n. 6768624 e 17197418 oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 13484/2022 R.G. 5063/2022”;

rilevato che a seguito dell'integrazione, con decreto del 7/6/2023, è stata disposta una nuova comunicazione ai creditori, alla luce delle modifiche effettuate;

rilevato che l'OCC ha così attestato: “il 06.06.2023 il creditore Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in riferimento alla cartella di pagamento n. 29320220012925274000 di euro 838,71 (di cui €. 270,00 per contributo unificato, €. 540,00 per sanzione, oltre interessi, spese di notifica e aggi esattoriali) ha comunicato il proprio dissenso alla proposta; - non sono pervenute ulteriori osservazioni nei venti giorni successivi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione”;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

| Creditore                                                 | Debito attuale      | % soddisfio | quota capitale     | quota interessi   | importo rata da 1 a 6 | importo rata da 7 a 34 | importo rata da 35 a 60 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Unicredit spa - ctr n. 7475515                            | 15.862,00 €         | 100%        | 14.840,00 €        | 0,00 €            | 424,00 €              | 424,00 €               | 0,00 €                  |
| Ifis spa d.i. - ctr.1116213                               | 14.689,11 €         | 56%         | 8.225,90 €         | 425,00 €          | 110,00 €              | 110,00 €               | 188,88 €                |
| Ifis spa - ctr 1116216                                    | 2.935,84 €          | 56%         | 1.644,07 €         | 83,42 €           | 25,00 €               | 25,00 €                | 33,75 €                 |
| Revalea spa d.i. - ctr 6768624 - 17197418                 | 45.751,47 €         | 56%         | 25.620,82 €        | 1.300,08 €        | 348,00 €              | 348,00 €               | 580,34 €                |
| MB Credit solutions spa scopertura conto                  | 2.850,26 €          | 56%         | 1.596,15 €         | 80,99 €           | 25,00 €               | 25,00 €                | 31,81 €                 |
| Agenzia delle Entrate – Riscossione (***)                 | 4.145,80 €          | 56%         | 2.321,65 €         | 119,95 €          | 40,69 €               | 40,69 €                | 40,69 €                 |
| INPS - restituzione INVCIV N. 07096228                    | 3.538,64 €          | 56%         | 1.981,64 €         | 100,55 €          | 25,00 €               | 25,00 €                | 47,39 €                 |
| Forestieri Maria Grazia Proc. Es. immobiliare n. 687/2013 | 10.097,30 €         | 56%         | 5.654,49 €         | 286,93 €          | 75,00 €               | 75,00 €                | 130,44 €                |
| Avv. G. Di Gregorio opposizione d.i. RG 6721/2020         | 1.000,60 €          | 56%         | 560,34 €           | 3,27 €            | 93,94 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                  |
|                                                           | <b>100.871,02 €</b> |             | <b>62.445,06 €</b> | <b>2.400,19 €</b> | <b>1.166,63 €</b>     | <b>1.072,69 €</b>      | <b>1.053,30 €</b>       |

(\*\*\*) Dettaglio importo imputato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione

| Creditore                      | Debito attuale    | quota capitale    | quota interessi | importo rate da 1 a 34 | importo rate da 35 a 60 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Amm.Finanziaria dir.prov.le CT | 2.122,02 €        | 1.188,33 €        | 61,40 €         | 20,83 €                | 20,83 €                 |
| Regione Sicilia                | 723,14 €          | 404,96 €          | 20,92 €         | 7,10 €                 | 7,10 €                  |
| Commissione Tributaria Prov.le | 838,71 €          | 469,68 €          | 24,27 €         | 8,23 €                 | 8,23 €                  |
| Agenzia Entrate - Riscossione  | 461,93 €          | 258,68 €          | 13,36 €         | 4,53 €                 | 4,53 €                  |
| <b>Totale</b>                  | <b>4.145,80 €</b> | <b>2.321,65 €</b> | <b>119,95 €</b> | <b>40,69 €</b>         | <b>40,69 €</b>          |

rilevato che la proposta prevede: a) il rimborso del 100% del credito privilegiato; b) che i crediti dell'Agente della riscossione con privilegio generale mobiliare ex articolo 2752, comma 3 c.c. siano stati degradati al rango chirografario; c) il rimborso del 56% dei rimanenti crediti, chirografari; d) il pagamento del mutuo ipotecario alle regolari scadenze e secondo le originarie pattuizioni contrattuali, fino a completa estinzione del debito che avverrà con il pagamento della rata del 30/09/25, per complessivi € 14.840,00; e) la soddisfazione remissoria e dilatoria dei debiti non assistiti da alcuna forma di garanzia, tramite il pagamento di complessivi € 50.005,25 (di cui € 47.605,06 quale sorte capitale ed euro 2.400,19 quali interessi d'ammortamento) da corrisondersi in rate mensili pari a € 1.166,63 per le rate dalla n. 1 alla n. 6, € 1.072,69 per le rate dalla n.7 alla n. 34, e pari a € 1.053,30, per le rate dalla n. 35 alla n. 60, per un periodo di cinque anni. La rata mensile è comprensiva degli interessi da ammortamento calcolati al tasso di interesse legale dello 1.25% più 0,75 punti percentuali di spread;

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime otto rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, **procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento**”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni dei ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 19/7/2023

Il Giudice  
Laura Messina